


Pubblicato il 06/12/2016

N. 07746/2016 REG.PROV.CAU.
N. 09992/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9992 del 2016, proposto da:

Maria Acampora, Carmela Accanito, Sabrina Aceranti, Brigida Acierno, Isabella Albanese, Patrizia Altieri, Maria Arciprete, Barbara Barberio, Maria Antonia Barone, Matteo Bastoni, Michela Bazzani, Amelia Belfiore, Laura Bellei, Anna Bellodi, Giustina Benegiamo, Katia Bergamaschi, Greta Bergonzi, Rita Bergonzini, Ilaria Bernardi, Romina Bernardi, Barbara Berri, Natascia Bolognino, Giorgia Bonfatti, Daniela Brandi, Luana Brugaletta, Anna Caggiano, Daniella Stefania Maria Calabrò, Daniela Caldo, Anna Rita Caliumi, Nicoletta Campanale, Veronica Capaccioli, Anna Evarista Capuano, Elisa Carretti, Denise Cavazzuti, Giuseppina Chiariello, Daniela Cintori, Giulia Codipietro, Carmen Cogliano, Maria Enza Colangelo, Grazia D'Ambrosio, Carolina D'Aniello, Alba D'Oria, Danilo Franco, Daniela De Cassan, Antonella De Luca Bossa, Maria Luisa De Santis, Giovanna Di Dia, Rosaria Di Gesto, Erika Di Pietro, Luisa Falato, Veronica Falco, Rosa Ferrante,

Miriam Ferrara, Giulia Ferrari, Francesco Filippello, Cinzia Fiolo, Sonia Forti, [Da Franco, Renato Frisoli, Maria Rita Gaetti, Filomena Galoppo, Sara Gattamelati, Letizia Gherardini, Claudia Gianaroli, Chiara Gravili, Rossella Greco, Antonietta Guadagno, Rosanna Guadagno, Paola Guitoli, Monica Guigli, Valentina Iagatta, Fabiola Iasiello, Teresa Improta, Luciana Salvatrice Interlici, Giovanna La Montagna, Sara Lenzini, Marianna Leonelli, Immacolata Maiello, Alessandra Malavasi, Maria Rosaria Mancuso, Erika Manfredini, Francesca Manini, Clelia Martinucci, Antonella Mennuni, Pascale Rosaria Milone, Roberta Monni, Daniela Montorsi, Assunta Nappo, Rosa Norcia, Mariangela Padovano, Anna Padriciello, Tania Pagani, Antonella Palandri, Rosa Pandico, Francesca Paoluzzi, Nunzia Pappafico, Marisa Pascucci, Agnese Pecoraro, Barbara Pettazzoni, Patrizia Piccinini, Fabiana Pigoni, Angela Priscoglio, Giovanna Roberti, Angela Rita Maria Romano, Maria Popola Rospini, Cristiana Rossi, Irene Sabatini, Paola Sabbatini, Giovanna Sapia, Giacomina Scandale, Annunziata Screda, Teresa Serino, Rita Silingardi, Anna Simonini, Chiara Storchi, Graziella Talarico, Giovanna Tavoleta, Vera Tesoro, Francesca Valotta, Iolanda Varone, Annunziata Venuti, Rita Verbelli, Claudia Vignocchi, Alessandra Zamboni, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Ancarani C.F. NCRLSN63E23H501S, domiciliato ex art. 25 cpa presso Tar Lazio Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Maria Gabriella Rubini non costituito in giudizio;

per l'annullamento*previa sospensione dell'efficacia,*

d.m. 495 del 22.06.2016 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente nella parte in cui non prevede la possibilità di inserimento dei docenti in possesso di diploma di maturità magistrale abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 - risarcimento danni;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2016 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa, che il ricorso sembra sostenuto da sufficienti profili di fumus boni juris, in quanto la vicenda in esame è analoga, in fatto, a quella favorevolmente esaminata dal Consiglio di Stato con le sentenze della Sesta Sezione n. 1973/2015 e n. 4235/2015, con riferimento alla questione inerente i diplomati magistrali con titolo conseguito entro il 2001/2002, che, al momento della "chiusura" delle graduatorie permanenti, erano già in possesso di titolo abilitante;

Considerato, altresì, che il suddetto orientamento è stato confermato

con l'ordinanza n.1/2016 del 27 aprile 2016 dell'A.P., secondo cui i soggetti, muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE;

Visti i precedenti della Sezione nn. 4990/2016, 5573/2016, 5566/2016, 5557/2016, 5405/2016;

Ritenuto, pertanto, di poter accogliere l'istanza cautelare ai fini dell'inserimento "con riserva" della parte ricorrente nelle GAE, in attesa della definizione da parte dell'Adunanza Plenaria della questione rimessa dal Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 364 del 29 gennaio 2016;

Ritenuto, altresì, necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nelle graduatorie di cui si tratta, i quali potrebbero subire un pregiudizio a causa dell'accoglimento del ricorso;

Considerato che, ricorrendone nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, deve essere autorizzata la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione nella graduatoria;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

B.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, ordina l'inserimento "con riserva" della parte ricorrente nelle GAE, ferma ed impregiudicata ogni decisione in sede di merito.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione del merito della causa l'udienza pubblica del 30 maggio 2017, ore di rito.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE

Maria Cristina Quiligotti

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO